

Statuto della Associazione
WE SERVE LIONS 108 TA2 - ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione denominata "WE SERVE LIONS 108 TA2 – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in breve anche "WE SERVE LIONS 108 TA2 ONLUS".

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di in Via

Detta sede potrà essere variata con deliberazione del consiglio Direttivo senza che tale decisione costituisca una modifica dello Statuto.

L'Associazione potrà operare in tutto il territorio nazionale e internazionale.

Art. 3 - Origine e finalità

L'Associazione "WE SERVE LIONS 108 TA2 ONLUS", disciplinata dagli artt. 36 e segg. del Codice Civile, è una Associazione libera, apartitica, aconfessionale e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

Essa ha esclusiva finalità di solidarietà e utilità Sociale che, in armonia con le finalità di "The Lions International Association of Lions Clubs", potranno essere perseguite mediante la promozione di iniziative:

- volte alla valorizzazione e alla tutela di beni di interesse artistico, archeologico, archivistico, librario, architettonico, paesaggistico, storico e quant'altro di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e disposizioni connesse;
- rivolte a promuovere assistenza sociale e socio sanitaria nei confronti di soggetti in condizioni di disagio e di persone svantaggiate per ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, Sociali o familiari;
- finalizzate a facilitare la diffusione dell'istruzione e della formazione e favorire quella della cultura, dell'arte e della ricerca scientifica di particolare interesse Sociale, oltre che il rispetto e la tutela dei diritti civili e privati che operano nel medesimo ambito.
- A tali fini, l'Associazione potrà:
- -promuovere, appoggiare e/o sostenere iniziative denominate "service" dei Soci fornendo servizi e/o assistenza per la preparazione e/o attuazione di progetti aventi fini di solidarietà sociale, rivolte a persone o a strutture bisognose e meritevoli, anche altre ONLUS o Enti pubblici e/o privati che operano nel medesimo ambito;
- promuovere attività di studio, anche attraverso convegni, riunioni o seminari, non compresa nell'attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'art. 10, comma 1 - n. 11 - e comma 2 sub a) e b), D.lgs. 460/97;
- porre in essere e coordinare tutte le iniziative e le attività necessarie, connesse o utili al perseguimento dei fini statutari.

Le raccolte fondi dovranno possedere le caratteristiche previste dalla normativa fiscale agevolata. In particolare esse dovranno essere rendicontate singolarmente per dare risalto ai principi di chiarezza e di trasparenza perseguiti dall'Associazione medesima. L'Associazione potrà inoltre accedere e concorrere in proprio o in collaborazione con altri Istituti o Associazioni lionistiche e non, a finanziamenti, contributi e fondi sociali privati o pubblici, sia nazionali che esteri.

L'Associazione non potrà compiere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. 460/1997 a eccezione di quelle a esse direttamente connesse, nel pieno rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D.lgs. 460/1997.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Associazione sono disciplinati dal Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 4 - Soci, Ammissione, Cessazione ed Esclusione

Possono essere Soci dell'Associazione tutti i Lions Clubs e i Leo Clubs del Distretto 108TA2, che, con l'impegno di condividere gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta e a fronte del versamento di quote associative stabilite dallo Statuto.

Le quote Sociali hanno durata annuale e non sono frazionabili. L'anno sociale inizia il 1 luglio e termina il 30 giugno dell'anno seguente.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento.

Il Socio può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dalla Associazione. Tale recesso ha efficacia dall'inizio dell'esercizio successivo.

Il Regolamento disciplina i casi di esclusione del Socio da parte del Consiglio Direttivo nonché le conseguenti necessarie formalità. Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 5 - Diritti e Doveri dei Soci

Ogni Socio ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi Sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di recedere in qualsiasi momento;

Tutti i Soci hanno diritto a essere eletti alle cariche sociali.

Ogni Socio non potrà ricoprire contemporaneamente più cariche sociali.

Essi hanno diritto di voto nelle Assemblee sia ordinaria che straordinaria, e concorrono a eleggere gli organi direttivi dell'Associazione.

Essi hanno diritto a un voto e possono farsi delegare da altro Socio, che può essere portatore di non più di una delega.

Non è ammessa delega per le elezioni alle cariche sociali.

Fermo quanto previsto dall'articolo precedente e dal Regolamento, ogni Socio è obbligato:

- al versamento della quota associativa, la quale, non è trasferibile, né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente;
- a versare eventuali contributi stabiliti dall'Assemblea;
- a osservare le norme del presente Statuto, del Regolamento, nonché le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 6 - Patrimonio e mezzi finanziari dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione, strumento con cui essa persegue i propri scopi, è costituito dalle quote sociali e da eventuali contributi volontari o quelli di cui all'art. 5, comma, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione.

Il patrimonio potrà comunque essere incrementato con:

- contributi, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione da parte di persone fisiche, giuridiche o enti;
- entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni di beni mobili e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sull'utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare tutti gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le somme a qualunque titolo versate non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Onlus né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Onlus; non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla organizzazione a qualsiasi titolo.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 7 - Bilancio consuntivo e preventivo

L'esercizio Sociale dell'Associazione chiude il 30 giugno di ogni anno.

Per ogni esercizio è fatto l'obbligo di predisporre un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro il 30 settembre di ciascun anno, previa predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da parte del Consiglio Direttivo, ottenuto il parere dei Revisori dei Conti, l'Assemblea, è convocata per l'approvazione degli stessi.

Il primo esercizio Sociale si chiude al 30 giugno 2017.

I bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea, perché essi possano essere consultati da ogni associato. Copia dei bilanci verrà trasmessa ai Soci in allegato alla convocazione per l'Assemblea.

Art. 8 - Organi della Associazione

Sono organi della Associazione :

- l'Assemblea dei Soci ;
- il Consiglio Direttivo ;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche Sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo i rimborsi spese autorizzati ed approvati dall'Assemblea su proposta dal Consiglio Direttivo circa l'entità e le modalità di determinazione degli stessi.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i Lions Clubs e Leo Clubs del Distretto 108TA2 aderenti, rappresentati dai loro delegati.

L'Assemblea dei Soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti i Soci. È l'organo sovrano dell'Associazione e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente Statuto, obbligano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, mediante posta elettronica, lettera, o fax, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno, spedita a tutti i Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza stessa, e si riunisce entro il 30 settembre di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

Per comprovati motivi il Consiglio Direttivo può rinviare di non oltre due mesi l'Assemblea per l'approvazione dei bilanci.

L'Assemblea ordinaria inoltre:

- a. provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, del Presidente dell'Associazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri sulla base di liste elettorali presentate dal Consiglio Direttivo, distinte per ciascuno degli organi statutari da eleggere;
- b. approva gli indirizzi generali dell'attività della Associazione proposti dal Consiglio Direttivo;
- c. approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione;
- d. approva, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare delle quote sociali annuali e le modalità e le misure del rimborso delle spese che saranno rimborsate agli organi statutari per l'esercizio delle loro funzioni;
- e. delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, di riserve o di capitale durante la vita della Associazione stessa, ai sensi e nei limiti previsti dal presente Statuto e nel rispetto delle norme di legge vigenti;

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento e/o liquidazione della Associazione e devoluzione del suo patrimonio in conformità allo Statuto ed alle leggi vigenti. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 20% (venti per cento) dei Soci iscritti o da almeno il 30% (trenta per cento)

dei Consiglieri in carica.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione sia presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea, che potrà essere tenuta nella stessa giornata della prima a distanza di almeno un'ora, è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'approvazione dei Regolamenti e delle modifiche statutarie occorre il voto favorevole dei due terzi dei Soci presenti, e/o delegati aventi diritto di voto in prima convocazione.

In seconda convocazione sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e/o delegati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, coadiuvato da un Segretario eletto ai sensi del Regolamento. In caso di assenza o impedimento del Presidente, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Socio.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, oltre che dal Presidente eletto dall'Assemblea, da 6 membri eletti dall'Assemblea. Il Governatore pro tempore del distretto 108TA2, l'immediato Past Governatore del distretto 108TA2 ed il Direttore *pro tempore* del Comitato Studi del Distretto 108TA2 hanno diritto a partecipare alle riunioni di esso con mera funzione consultiva e senza diritto di voto.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere Soci maggiorenni di Lions Clubs e/o di Leo Clubs aderenti. Essi durano in carica due anni. Sono rieleggibili e possono essere revocati dall'assemblea con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti, con esclusione del voto del Consigliere interessato. Essi decadono dall'incarico contestualmente alla perdita della qualifica di Socio Lions o Leo.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua sostituzione cooptando il primo dei non eletti. Il Consigliere cooptato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo ed in qualunque momento viene meno la maggioranza dei Consiglieri originariamente eletti, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate, il tutto secondo quanto disciplinato dal Regolamento.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione e all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci che ne costituiscono il limite.

Compete in ogni caso al Consiglio Direttivo:

- a. predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b. eleggere il Vice-Presidente dell'Associazione, il Segretario e il Tesoriere tra i Consiglieri eletti;
- c. predisporre le liste dei candidati da eleggere per ciascun organo statutario, redatte sulla base delle candidature presentate per iscritto dai Soci, almeno 15 giorni prima delle elezioni.

- d. formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- e. deliberare sulla costituzione di Commissioni, fissandone le attribuzioni e la durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero;
- f. elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- g. elaborare il bilancio consuntivo;
- h. proporre all'Assemblea l'ammontare delle quote sociali annuali ed il termine del loro versamento, nonché le modalità e le misure del rimborso delle spese che saranno sostenute dagli organi statutari per l'esercizio delle loro funzioni;
- i. deliberare l'ammissione alla Associazione di nuovi Soci e la loro esclusione per giustificati motivi;
- j. formulare e presentare all'Assemblea le proposte di modifica allo Statuto ed al Regolamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori.

La convocazione è fatta mediante posta elettronica, lettera o fax, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza stessa.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri eletti in carica.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri eletti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione e per quelle di esclusione di un Socio occorre il voto della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Art. 11 - Il Presidente

Al Presidente della Associazione spetta la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica due anni e viene eletto dall'Assemblea dei Soci a scrutinio segreto con la maggioranza dei voti. Il mandato potrà essere rinnovato per non più di un ulteriore biennio consecutivo.

Spetta al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali;

- procedere agli incassi ed ai pagamenti;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
- assumere, nei casi d'urgenza, ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento;
- verificare l'osservanza dello Statuto e del Regolamento, promuoverne la riforma ove se ne presenti la necessità;
- predisporre con l'ausilio del Tesoriere, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo, poi al Collegio dei Revisori dei Conti e quindi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'assemblea elegge un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra Soci.

Il Collegio nomina al suo interno il Presidente che provvede alla convocazione di Collegio stesso.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

I revisori dei conti durano in carica 3 anni.

Per la rieleggibilità ed il rimborso spese, valgono le norme dettate nel Regolamento per i membri del Consiglio Direttivo, fermo restando il principio secondo cui il Collegio dei revisori dei Conti presta la propria opera gratuitamente.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle loro adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, intervengono a quelle del Consiglio Direttivo in cui si discute del bilancio in entrambi i casi senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, dei relativi libri e documenti contabili ed esprimono il loro parere sui bilanci, con una relazione accompagnatoria.

Art. 13- Collegio dei Proviviri

L'assemblea elegge un Collegio dei Proviviri composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra Soci. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente che provvede alla convocazione del Collegio.

I Proviviri prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese secondo le norme dettate nel Regolamento per i membri del Consiglio Direttivo.

È di competenza del Collegio dei Proviviri, oltre alla decisione definitiva, sul ricorso dei Soci in caso di esclusione, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i Soci e l'Associazione o gli organi della stessa, in ordine alla interpretazione, all'applicazione, alla validità ed all'efficacia dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni degli organi sociali o concernenti i rapporti sociali.

Il ricorso al Collegio dei Proviviri deve essere proposto entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del Collegio deve essere assunta entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

Il Collegio dei Proviviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali.

Le decisioni sono assunte a maggioranza, verbalizzate nell'apposito registro del Collegio, e sono vincolanti per le parti come manifestazione della loro stessa volontà, salvo quanto disposto dal successivo art. 16.

Art. 14 - Libri della Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri nonché il Libro dei Soci.

I libri dell'Associazione sono consultabili presso la sede da chiunque dei Soci ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 15 - Scioglimento

Lo scioglimento e, quindi, la liquidazione dell'Associazione, possono essere proposti dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea straordinaria dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.

In entrambi i casi lo scioglimento e la devoluzione del suo patrimonio sono deliberati con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti ed aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo resterà in carica per il solo disbrigo delle procedure connesse a tale fase.

Il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso potranno essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.

Art. 16 - Clausola compromissoria

Tutte le eventuali controversie fra Soci, e tra Soci e Consiglio Direttivo, dovranno trovare componimento nell'ambito della stessa Associazione ricorrendo al giudizio del Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo escluderà il Socio che non ottemperi al presente articolo.

La decisione del Collegio dei Probiviri potrà essere impugnata entro trenta giorni dalla comunicazione, avanti un arbitro amichevole compositore, Socio Lions o Leo, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo questi sarà nominato dall'IPGD del Distretto Lion 108 Ta2 entro quindici giorni dalla richiesta anche di una sola parte.

Il lodo, espressamente non impugnabile, deve essere depositato entro trenta giorni dalla convocazione delle parti, salvo proroga di altri trenta giorni disposta dall'arbitro stesso e comunicata alle parti.

Art. 17 - Clausole fiscali obbligatorie

L'Associazione si impegna all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e ad osservare:

- il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'articolo 3, a eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- la gratuità delle prestazioni rese in virtù degli incarichi sociali assunti;
- l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

Art. 18 - Modifica Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da qualsiasi degli organi di cui all'art. 8 o da almeno un quinto dei Soci.

Art. 19 - Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente Statuto, eventualmente integrato da uno o più Regolamenti, si deve far riferimento alla sezione II del d.lgs.460 del 4 dicembre 1997 e successive modifiche e alle norme in materia di Enti contenute Titolo I, Capo III, art.36 e segg. del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

Il presente Statuto si compone di nr. 19 articoli contenuti in nr. 9 pagine ed è stato letto e approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del giorno _____